

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1598

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GRIBAUDO

Introduzione dell’articolo 7-*bis* della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di misure di sostegno per i professionisti iscritti presso gli enti di previdenza di diritto privato, e abolizione progressiva dell’imposizione tributaria sui redditi di natura finanziaria dei medesimi enti

Presentata il 15 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge nasce dal lungo confronto portato avanti a partire dalla XVII legislatura con le casse professionali che oggi garantiscono le prestazioni previdenziali per gli iscritti a ordini e collegi, che ha condotto all’approvazione della legge 22 maggio 2017, n. 81, nota come « Statuto dei lavoratori autonomi » o « *jobs act* degli autonomi », la quale ha esteso ad oltre due milioni di lavoratori diritti e tutele relativi alla maternità, alla malattia e all’infortunio, nonché aumentato le opportunità di formazione e di crescita professionale.

La presente proposta di legge, da inserire in tale cornice normativa, consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 (per un totale di sedici enti privatizzati nell’ambito del riordino disposto

dall’articolo 1, commi 32-38, della legge n. 537 del 1993, tra i quali l’ENPAM, l’ENPAF, la Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l’INPGI, eccetera) e n. 103 del 1996 (tra i quali l’ENPAP, l’ENPAB, eccetera), fermo restando il rispetto degli equilibri finanziari delle rispettive gestioni, nell’ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, di attuare misure di sostegno del reddito, dell’assistenza e del *welfare*, nonché, in particolare, di favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle libere professioni.

Tra le forme di tutela attuabili grazie alla presente proposta di legge a favore dei professionisti e, in particolare, dei giovani, dei quali si intende favorire l’ingresso nel

mercato del lavoro, si possono evidenziare le seguenti:

una polizza sanitaria integrativa (per la cura in caso di malattie e per promuovere la prevenzione);

la tutela contro la disabilità o eventi di particolare gravità del professionista o dei superstiti che versino in condizioni di bisogno (*Long Term Care* – LTC);

l'ospitalità in case di riposo e assistenza;

la tutela della maternità e della genitorialità;

la tutela in caso di invalidità temporanea all'esercizio della professione, ovvero in caso di perdita significativa del reddito per ragioni indipendenti dalla volontà dell'iscritto;

il sostegno per l'adesione a forme di previdenza complementare;

la tutela contro i rischi legati all'esercizio della professione (polizza per la responsabilità civile professionale – RCP);

l'istituzione di fondi di garanzia per favorire l'accesso al credito del professionista (incremento della *tranche junior* e del *loan by loan*) e attività di consulenza per l'accesso al credito;

misure di sostegno in conto interesse dei mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, del primo studio professionale e della dotazione necessaria all'esercizio professionale;

misure di sostegno (ad esempio prestiti d'onore) per il completamento degli studi e delle specializzazioni e per il conseguimento di *master* specialistici;

attività di studio e di ricerca finalizzate al sostegno, allo sviluppo e all'evoluzione delle attività professionali.

Con riferimento alla platea dei professionisti interessati dalla normativa, stimata secondo gli ultimi dati dell'ISTAT in circa 1,8 milioni di soggetti, dei quali circa il 5 per cento, per varie cause, sarebbe interessato dagli effetti *una tantum* delle misure in esame (ad esclusione delle prestazioni, quali la LTC, l'assicurazione per la RCP e la polizza sanitaria integrativa, che riguarderebbero invece quasi tutti i professionisti) si possono stimare 90.000 soggetti e rispettivi nuclei familiari che sarebbero tutelati dalla normativa e, di conseguenza, circa 350.000 cittadini che sarebbero direttamente o indirettamente coinvolti.

Sul punto si evidenzia che molte delle forme di tutela previste comportano un risparmio di spese da parte dello Stato quali, ad esempio, quelle sostenute per la disabilità o l'inabilità al lavoro temporanea.

Con riferimento alla spesa potenziale relativa al finanziamento di tali misure, utilizzando i dati della Commissione di vigilanza sui fondi pensione relativi al patrimonio complessivo degli enti in commento e ipotizzando prudenzialmente il tasso di rendimento previsto per le misure di detassazione vigenti in materia di investimenti a lungo termine, si stimano in circa 100 milioni di euro annui a regime le risorse disponibili generate dai rendimenti lordi dello *stock* del patrimonio degli enti gestori. Gli effetti positivi della normativa, cui non sono ascritti effetti negativi sulla finanza pubblica, sarebbero, in un'ottica prudenziale, i seguenti:

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)	100 (milioni di euro)

Al fine di garantire le citate misure di sostegno, la presente proposta di legge in-

tende anche mettere fine ad un'annosa discriminazione previdenziale nei confronti

dei professionisti italiani: la doppia tassazione sul pilastro pensionistico obbligatorio, prima con un'aliquota del 26 per cento sui rendimenti, come se i contributi delle partite IVA fossero prodotti finanziari, e poi sull'assegno erogato. Un'anomalia unica in Europa, che «preleva» dal reddito dei professionisti 400 milioni di euro l'anno, impoverendo ingiustamente il loro monte contributivo. Liberando gradualmente tali risorse, le casse di previdenza e assistenza potranno finalmente assicurare un ade-

guato e completo sistema di *welfare* ai loro iscritti.

La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 introduce l'articolo 7-*bis* della legge n. 81 del 2017 permettendo agli enti di previdenza di diritto privato di attuare le citate misure di sostegno. L'articolo 2 prevede una progressiva riduzione, fino all'abolizione nell'arco di tre anni, della tassazione dei redditi di natura finanziaria dei citati enti previdenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – *(Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)* – 1. Al fine di promuovere misure di sostegno per l'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di benessere sociale. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e di controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche a livello di Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni ».

Art. 2.

(Abolizione della tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti di previdenza di diritto privato)

1. Al fine di sostenere le forme di tutela previste dall'articolo 7-bis della legge 22

maggio 2017, n. 81, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è ridotta al 20 per cento per l'anno 2020, al 10 per cento per l'anno 2021 e allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, a 250 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0060300